

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06787/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6787 del 2018, proposto da

Vincenzo Lamberti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Zimbardi, Emanuele Condò e Arianna Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Giorgio Salatino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto prot. n. 130 del 03/05/2018, notificato in data 12/05/2018, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito della Legge 27/12/2017 n. 205;
- del verbale n. 19 dell'11/04/2018, citato nel Decreto prot. n. 130 del 03/05/2018 – e comunicato con nota prot. n. 8875 del 16/05/2018 a seguito d'istanza di accesso agli atti – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 15 del 01/02/2018 – così come risultante dal medesimo Decreto prot. n. 70 -ha ritenuto non idoneo il ricorrente per deficit di statura (161,5 cm) facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;
- della Cartella Clinica afferente le visite che il ricorrente ha sostenuto in data 10-11/04/2018, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 8875 del 16/05/2018 a seguito d'istanza di accesso agli atti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

ove occorra:

- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m. 1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della

Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che è stato evocato in giudizio solo un controinteressato e che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombenzi dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, anche in ragione dell'orientamento assunto in materia dalla Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombenzi nei sensi e nei termini di cui in motivazione; accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a

rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.